

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero del provvedimento	15
Data del provvedimento	18 ottobre 2022
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze, Università degli Studi di Firenze ed enti attuatori dei progetti SAI per semplificare l'accesso ai corsi di studio universitari da parte dei beneficiari delle misure di accoglienza.

Presidente	Sara Funaro
Direttore	Marco Nerattini
Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Marco Nerattini
Resp. del procedimento	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 15:00, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Sara Funaro	presidente	X	
Azienda Usl Toscana Centro	Rossella Boldrini	membro	X	
Quartiere 3 Comune di Firenze	Serena Perini	membro	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	5	Protocollo di Intesa



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO che:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (*PSSIR 2018-2020*), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30 novembre 2020 n. 8 (*“Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”*), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 18 novembre 2021 n. 8, con la quale si nomina il componente non di diritto della Giunta esecutiva nella persona del Presidente Quartiere 3 di Firenze, Serena Perini;

RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell’area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

VISTO il D.P.G.R. Toscana del 28 febbraio 2019 n. 33 con il quale si nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 16959 del 4 marzo 2022) con la quale la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 12 gennaio 2022, n. 3, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 13/5/2020 con la quale viene approvato: la proposta di Piano Integrato di Salute 2020-2022, il *“Profilo di Salute*



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

2019”, il “Profilo dei Servizi”, il “Dispositivo di piano e il “Piano Operativo Annuale 2020”;

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 1 del 22/2/2022 con la quale viene approvato il Programma Operativo Annuale 2022 e l'aggiornamento del Profilo di Salute;

VISTI:

- Gli artt. 2; 3; 33 e 34 della Costituzione italiana;
- Gli artt. 10 comma 2, 11 e 117 comma 1 della Costituzione italiana;
- L'art. 22 comma 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il giorno 28 luglio 1951, ratificata con L. 722/1954;
- Gli artt. VII e IX della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, conclusa a Lisbona il giorno 11 aprile 1997, ratificata con L. 148/2002;
- Gli artt. 14, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- L'art. 27 (Accesso all'istruzione) della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011
- L'art. 26 (Accesso all'istruzione) del D. Lgs. 251/2007, il cui comma 3-bis, in particolare, prevede che “Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione”;
- Gli artt. 1 e 2 della L. 328/2000 che, relativamente alla programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individuano come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 112/1998;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Firenze è ente titolare di finanziamenti relativi a tre progetti nella Rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) dedicati all'accoglienza di persone afferenti alla categoria “ordinari” (cod. 770-PR2), all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (cod. 771-PR2) e all'accoglienza di persone affette da disagio mentale e/o disabilità fisiche (cod. 769-PR2), per un totale di 279 posti, di cui 150 destinati ai minori;
- la Società della Salute di Firenze è ente titolare di finanziamenti relativi a due progetti nella Rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) dedicati all'accoglienza di persone afferenti alla categoria “ordinari” (cod. 834-PR2) e all'accoglienza di persone affette da disagio mentale e/o disabilità fisiche (cod. 828-PR2), per un totale di 159 posti;

- tali soggetti pubblici si avvalgono di enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la gestione dei predetti progetti;
- i beneficiari dell'accoglienza nei progetti SAI incontrano talvolta ostacoli di ordine materiale e giuridico quando cercano di ottenere il riconoscimento delle qualifiche possedute, necessarie al prosieguo della propria istruzione;
- il diritto fondamentale all'istruzione è mezzo di emancipazione sociale, culturale e professionale, nonché strumento per il pieno godimento di tutti gli altri diritti civili, politici, sociali ed economici;

CONSIDERATO che gli attori pubblici e privati coinvolti nella gestione della Rete SAI e l'Università degli Studi di Firenze hanno quindi ravvisato l'opportunità di sviluppare una strategia condivisa al fine di agevolare i beneficiari dell'accoglienza SAI nell'accesso e nella frequenza dei corsi di studio universitari e, a tale scopo, hanno elaborato uno schema di protocollo di intesa contenente il dettaglio delle principali azioni di tale strategia;

VISTO lo schema del citato protocollo di intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il quale è stato già condiviso e assentito dai firmatari;

RITENUTO OPPORTUNO di approvare lo schema dell'allegato protocollo di intesa tra Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze, Università degli Studi di Firenze ed enti attuatori dei progetti SAI per semplificare l'accesso ai corsi di studio universitari da parte dei beneficiari delle misure di accoglienza;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 10 dello Statuto;

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'allegato protocollo di intesa tra Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze, Università degli Studi di Firenze ed enti attuatori dei progetti SAI per semplificare l'accesso ai corsi di studio universitari da parte dei beneficiari delle misure di accoglienza;
2. di dare mandato al direttore della Sds di Firenze per la sottoscrizione dello stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
4. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente

Sara Funaro

Il Direttore

Marco Nerattini

PROTOCOLLO DI INTESA PER UNA COLLABORAZIONE INTEGRATA VOLTA A FAVORIRE L'ACCESSO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEI BENEFICIARI DI ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DEI PROGETTI DELLA RETE SAI

PREMESSO

- che l'art. 4 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173 istituisce e disciplina il Sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetto "SAI") costituito dalla rete degli enti locali titolari di progetti di accoglienza integrata;
- che i progetti diretti alla predisposizione di servizi di accoglienza integrata sono volti a favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e a sostenere i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti, anche tramite prestazioni di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana nonché servizi di orientamento al lavoro e formazione professionale;
- che il diritto fondamentale all'istruzione è mezzo di emancipazione sociale, culturale e professionale, nonché strumento per il pieno godimento di tutti gli altri diritti civili, politici, sociali ed economici;
- che, nel proseguire la propria istruzione, i beneficiari dell'accoglienza nei progetti SAI possono incontrare ostacoli di ordine materiale e giuridico quando cercano di ottenere il riconoscimento delle qualifiche già possedute e che, del pari, possono riscontrare difficoltà nell'inserirsi e nel partecipare al sistema didattico;
- che il Comune di Firenze è ente titolare di finanziamenti relativi a tre progetti nella Rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), rispettivamente categoria "ordinari" (cod. 770-PR2), "minori stranieri non accompagnati" (cod. 771-PR2) e "persone affette da disagio mentale e/o disabilità fisiche" (cod. 769-PR2), per un totale di 199 posti, di cui 150 dedicati ai minori;
- che il Comune di Firenze si avvale di enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la gestione dei predetti progetti;
- che la Società della Salute di Firenze è ente titolare di finanziamenti relativi a due progetti nella Rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), rispettivamente categoria "ordinari" (cod. 834-PR2) e "disagio mentale e/o disabilità fisiche" (cod. 828-PR2), per un totale di 159 posti;
- che la Società della Salute si avvale di enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la gestione dei predetti progetti;
- che l'Università degli Studi di Firenze è tra le università firmatarie del Manifesto dell'Università Inclusiva dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e che ha aderito al Coordinamento nazionale per la valutazione delle qualifiche dei rifugiati (CNVQR) presso il Centro informazione mobilità equivalenze accademiche (CIMEA);

VISTI

- Gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana;
- Gli artt. 33 e 34 della Costituzione italiana;
- Visti gli artt. 10 comma 2, 11 e 117 comma 1 della Costituzione italiana;
- Visti gli artt. 14, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- L'art. 22 comma 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il giorno 28 luglio 1951 alla cui stregua "per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione delle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale";
- L'art. VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, conclusa a Lisbona il giorno 11 aprile 1997, ratificata con L.

148/2002, alla cui stregua “ciascuna Parte adotta tutte le misure possibili e ragionevoli nell’ambito del proprio sistema educativo, in conformità alle disposizioni costituzionali, legali ed amministrative, per elaborare procedure appropriate che permettano di valutare in modo equo ed efficace se i rifugiati, gli sfollati e le persone assimilate ai rifugiati, soddisfano le condizioni richieste per l’accesso all’insegnamento superiore, il proseguimento di programmi di insegnamento superiore complementari o l’esercizio di un’attività professionale, e questo anche qualora le qualifiche ottenute in una Parte non possano essere provate da documenti che le certifichino”;

- L’art. 27 (Accesso all’istruzione) della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che prevede che “(1.) Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari di protezione internazionale. (2.) Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari di protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare”;
- L’art. 14 (Scolarizzazione e istruzione dei minori) della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che prevede che “(1.) Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza. Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all’istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età”;
- L’art. 26 (Accesso all’istruzione) del D. Lgs. 251/2007 che prevede che “(1) I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano. (2) I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti. (3) Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani. (3-bis) Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione”;
- L’art. 8 (Sistema di accoglienza) del D. Lgs. 142/2015;
- Gli artt. 4 (Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire) e 34 (Servizi minimi da garantire) delle “Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” approvate dall’art. 7 del decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019;

SI RITIENE OPPORTUNO sottoscrivere un protocollo di intesa al fine di sviluppare una strategia partecipata e integrata in modo tale da agevolare l’accesso e la frequenza ai corsi di studio universitari per i beneficiari dell’accoglienza nell’ambito dei progetti SAI del Comune di Firenze e della Società della Salute di Firenze;

Tutto ciò premesso e visto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra

il COMUNE DI FIRENZE, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F. 01307110484 nella persona di _____

e

la SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria 1, P. IVA/CF: 94117300486 nella persona di _____

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4, P.IVA/C.F. 01279680480 nella persona di _____,

e

la FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS, con sede legale in Firenze, Via de' Pucci 2, P. IVA/CF: 94043850489, nella persona di _____, in qualità di ente attuatore (in RTI), del progetto SAI categoria "ordinari" del Comune di Firenze", progetto cod. 770-PR2

e

il Consorzio CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Firenze, Via Val di Pesa 1, P. IVA/CF: 04876970486, nella persona di _____, in qualità di ente attuatore del progetto SAI categoria "disagio mentale e disagio sociale" del Comune di Firenze (progetto cod. 769-PR2), ente attuatore (in RTI) del progetto SAI categoria "minori stranieri non accompagnati" del Comune di Firenze (progetto cod. 771-PR2), ente attuatore (in RTI) del progetto SAI categoria "ordinari" del Comune di Firenze (progetto cod. 770-PR2), nonché ente attuatore dei progetti SAI della Società della Salute di Firenze, categoria ordinari e "disagio mentale e disagio sociale", progetti cod. 834-PR2 e 828-PR2;

Articolo 1. Oggetto

Il presente protocollo di intesa ha ad oggetto la realizzazione di forme di collaborazione tra i soggetti firmatari, volte a favorire e semplificare l'accesso ai corsi di studio universitari da parte dei beneficiari delle misure di accoglienza nell'ambito dei progetti nella Rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) di cui il Comune di Firenze e la Società della Salute sono titolari, qualora risultino in possesso dei requisiti necessari per l'immatricolazione, anche in caso di documentazione assente o incompleta per la difficoltà di reperirla nei Paesi di origine, ai sensi delle procedure e dei servizi adottati dal Centro di informazione sulle mobilità e le equivalenze accademiche (di seguito: CIMEA), quale centro italiano di informazione sulle politiche di riconoscimento ai sensi dell'art. IX della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (cosiddetta "Convenzione di Lisbona").

Articolo 2. Obiettivi generali

I soggetti firmatari, sulla base delle rispettive competenze e dei rispettivi fini istituzionali, perseguono i seguenti obiettivi generali:

- (a) fornire sostegno agli studenti nella fase di ammissione ai corsi di laurea, durante il loro percorso universitario e nella fase di uscita dallo stesso;
- (b) fornire orientamento per l'accesso a servizi del territorio per tutta la durata del loro percorso di studi;
- (c) promuovere e favorire l'integrazione degli studenti nella vita locale anche attraverso iniziative di sensibilizzazione;
- (d) costituire un tavolo tecnico, che includa almeno un rappresentante per ogni ente firmatario, al fine di effettuare una ricognizione delle buone pratiche esistenti, elaborarne di nuove e ideare, promuovere ed attuare procedure condivise;

I soggetti firmatari informano i propri comportamenti ai principi di leale collaborazione, efficienza, efficacia, professionalità, trasparenza, riservatezza e legalità.

Articolo 3. Compiti degli enti titolari dei progetti SAI

Il Comune di Firenze e la Società della Salute di Firenze, enti titolari dei progetti SAI, promuovono forme di collaborazione con gli altri soggetti firmatari, con particolare riferimento agli enti attuatori dei propri progetti SAI, specificatamente volte a garantire servizi sempre più integrati ai soggetti destinatari delle misure di accoglienza, specialmente se neomaggiorenni, in modo da favorirne l'accesso all'istruzione universitaria e l'inclusione sociale nell'ambito territoriale di riferimento.

Articolo 4. Compiti dell'Università degli Studi di Firenze

L'Università degli Studi di Firenze offre agli studenti di cui all'art. 1 del presente protocollo, in aggiunta ai servizi garantiti alla generalità della popolazione studentesca, i seguenti servizi dedicati:

- a) attività di orientamento in ingresso;
- b) attività di orientamento *in itinere*;
- c) sostegno amministrativo e attività di tutoraggio per orientare e agevolare l'inserimento e la partecipazione nel sistema formativo e didattico, in modo da ampliare le informazioni e l'accesso ai servizi dell'università, quali domande di borse di studio, fruizione dei servizi del diritto allo studio, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Centro Linguistico di Ateneo, Sistema Informatico di Ateneo;
- d) corsi di lingua italiana organizzati nell'ambito del Centro Linguistico di Ateneo;
- e) adozione di bandi per il conferimento di premi e/o borse di studio agli studenti meritevoli riservati agli studenti di cui all'art. 1 del presente protocollo;

Art. 5 - Ricerca scientifica

I firmatari si impegnano a collaborare ad eventuali attività di ricerca scientifica sul tema dell'inclusione e integrazione sociale dei migranti, realizzate dall'Università degli Studi di Firenze anche mediante accesso a finanziamenti europei (diretti e indiretti), internazionali, nazionali e di Ateneo.

Articolo 6. Compiti degli enti attuatori

Gli enti attuatori dei progetti SAI si impegnano, per quanto di competenza, a:

- a) ascoltare, orientare ed aiutare le persone destinatarie delle misure di accoglienza, con particolare riferimento al percorso formativo da intraprendere e agli eventuali futuri sviluppi, anche in ottica lavorativa, dello stesso;
- b) ascoltare, sostenere ed aiutare le persone destinatarie delle misure di accoglienza nello svolgimento del percorso formativo prescelto, provvedendo, in particolare, alla fornitura e/o messa a disposizione di dispositivi informatici, connessione alla rete internet nonché predisponendo percorsi intensivi di apprendimento della lingua italiana;
- c) assicurare l'orientamento e l'affiancamento dei destinatari delle misure di accoglienza per facilitare la fruizione dei servizi universitari;
- d) garantire ai destinatari delle misure di accoglienza attività di mediazione linguistico-culturale tramite personale qualificato;

Articolo 7. Oneri

Ciascuna parte si impegna a sostenere gli eventuali oneri finanziari derivanti, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, dal presente protocollo di intesa.

Articolo 8. Monitoraggio

Le parti firmatarie si impegnano ad effettuare monitoraggi periodici in relazione al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.

Le modalità e le periodicità di tali monitoraggi sono definite in seno al tavolo tecnico di cui all'articolo 2 lett. d) del presente protocollo di intesa.

Articolo 9. Durata

La durata del presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ad opera delle parti e fino al 31/12/2025.

Il presente protocollo potrà essere rinnovato dalle parti mediante scambio di relative dichiarazioni tramite posta elettronica certificata.

Articolo 10. Recesso e cessazione della partecipazione

Ciascuna delle parti firmatarie potrà recedere dal presente protocollo tramite dichiarazione unilaterale di recesso da inviare tramite posta elettronica certificata a tutti i firmatari con un preavviso non inferiore a tre mesi, fatte salve le attività già concordate.

La partecipazione degli enti attuatori al presente protocollo è, in ogni caso, limitata temporalmente alla durata dei relativi affidamenti.

Articolo 11. Clausola di adesione

In corso di validità del presente protocollo, qualora dovessero subentrare nuovi enti attuatori dei progetti SAI, questi potranno, anche in ragione delle clausole contrattuali inserite nei relativi appalti, aderirvi mediante dichiarazione formale di adesione comunicata tramite posta elettronica certificata a tutti i firmatari, senza necessità di ulteriori formalità.

Articolo 12. Assicurazione

Ciascuna delle parti firmatarie garantisce la copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente atto, frequenta le sedi degli altri firmatari.

Le parti firmatarie si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni emersi nell'espletamento delle attività al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 13. Definizione delle controversie e foro competente

Ciascuna delle parti firmatarie si impegna a risolvere amichevolmente, ove possibile, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente protocollo, ivi inclusa qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'esecuzione, l'efficacia e lo scioglimento dello stesso.

Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Firenze.

Articolo 14. Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle parti firmatarie si impegna a trattare i dati personali per le finalità previste dal presente protocollo in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., mettendo in atto misure tecniche ed organizzative per garantire l'effettività dei diritti e delle libertà degli interessati.

Ai fini del presente protocollo le parti firmatarie, ciascuna titolare del trattamento per le finalità di propria competenza istituzionale, sono responsabili per l'osservanza della relativa normativa euro-unitaria e nazionale.

Articolo 15. Firma, registrazione e spese.

Il presente protocollo è stipulato mediante scrittura privata con sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale delle parti.

Il presente protocollo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e a spese della parte richiedente.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 15 Del 18 ottobre 2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 19 ottobre 2022 al 28 ottobre 2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 18 ottobre 2022**